TESTO UNICO SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

# Art. 62-ter

## Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile

(articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)

1. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 e, in caso di nuova violazione, da euro 258,23 a euro 1.549,37.

Versione in vigore dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5

Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali |
| Estremi | Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sanzioni-tributarie-amministrative-e-penali/art-62-ter-violazioni-in-materia-di-tassa-sulla-licenza-di-porto-di-fucile

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it